

Contratto di collaborazione autonoma

TRA

Il **GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L. - EVTZ EUREGIO OHNE GRENZEN M.B.H.** (d'ora in poi denominato brevemente "GECT"), con sede in Via Genova 9, Trieste, codice fiscale e numero di iscrizione 90139730320, qui rappresentato dalla Dott.ssa Sandra Sodini, nata il [REDACTED], nella sua qualità di Direttore del GECT, d'ora in poi denominato brevemente "Il Committente"

E

Il **Dott. Paolo Vicenzotto**, nato a [REDACTED] qui di seguito denominato brevemente "Il Contraente"

PREMESSO CHE

- Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Euregio senza confini r.l. - EVTZ Euregio Ohne Grenzen m.b.H" è un ente di diritto pubblico, istituito ai sensi del Regolamento comunitario 1082/2006/CE del 5 luglio 2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo e della Legge n. 88/2009 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) creato per favorire la cooperazione transfrontaliera tra le Regioni Friuli - Venezia Giulia (Italia), Veneto (Italia) e Carinzia (Austria).
- Il GECT è ente di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, nonché nell'Elenco dei GECT istituito presso il Comitato delle Regioni dell'Unione Europea;
- I Presidenti delle regioni del Veneto, della Carinzia e del Friuli - Venezia Giulia hanno firmato a Venezia il 27 novembre 2012 l'Atto costitutivo e lo Statuto del GECT Euregio Senza Confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H;
- L'incarico di collaborazione professionale per l'adempimento del GECT degli obblighi di legge previsti in materia di privacy e protezione dei dati personali secondo il Regolamento n. 679 del 2016 dell'Unione Europea, era stato affidato con Decreto del Direttore nr. 137 di data 14.12.2020, all'Avv. Dott. Paolo Vicenzotto per una durata di tre anni, a partire dal 31.12.2020 e fino al 31.12.2023 per un importo complessivo totale di €9,750,00 (novemilasettecentocinquanta/00) comprensivo di tutti gli oneri fiscali e/o contributivi;
- Tale incarico risultava essere in scadenza al 31.12.2023;
- Con Decreto del Direttore n. 75 di data 24.11.2023 è stata avviata la procedura per la selezione di n.1 esperto incaricato di adempiere, per il GECT, agli obblighi di legge previsti dal regolamento n.679 del 2016 dell'Unione Europea e dalla normativa di riferimento in materia di privacy e protezione dei dati personali;
- In data 27.11.2023 il GECT pubblicava l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di n.1 incarico di Responsabile della Protezione dei dati (RDP) a favore del GECT al fine dell'adempimento, per il GECT, degli obblighi di legge previsti dal regolamento n.679 del 2016 dell'Unione Europea e dalla normativa di riferimento in materia di privacy e protezione dei dati personali, con scadenza il 11.12.2023 alle ore 12.00;
- In data 12.12.2023 la Commissione di valutazione, riunitasi in via telematica, ha dichiarato il dott. Paolo Vicenzotto assegnatario dell'incarico di cui all'Avviso pubblico di manifestazione di interesse di data 27.11.2023 per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione per l'adempimento, per il GECT, degli obblighi previsti in materia di privacy e protezione dei dati personali;
- Con Decreto del Direttore n. 78 di data 13.12.2023 è stato affidato l'incarico di incarico di collaborazione professionale per l'adempimento, per il GECT, degli obblighi di legge previsti dal regolamento n.679 del 2016 dell'Unione Europea e dalla normativa di riferimento in materia di privacy e protezione dei dati personali al dott. Paolo Vicenzotto;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, in considerazione dei reciproci diritti e doveri derivanti dallo stesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

Il Contraente si impegna a fornire al GECT in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione la propria collaborazione al fine di permettere al GECT di poter adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali e previsti dal regolamento n. 679 del 2016 dell'Unione Europea. In particolare, l'incarico prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) Sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- d) Cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse alla protezione dei dati personali, oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;
- e) Qualsiasi altra attività diversa da quelle indicate nelle lettere da a) a d) per le quali è necessaria la presenza/attività del DPO.

L'incarico dovrà essere reso in modo continuativo, nonché:

- In caso di urgenza (a titolo esemplificativo in caso di ispezione da parte dell'autorità di controllo/Garante) garantendo un intervento in presenza o meno a seconda delle necessità entro breve termine.

Le parti convengono di valutare periodicamente, in una ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi delle attività specifiche che verranno di volta in volta individuate.

Art. 2

Autonomia del collaboratore

L'incarico oggetto del presente contratto ha natura di collaborazione e pertanto non costituisce rapporto di impiego o di lavoro subordinato. La collaborazione deve essere resa personalmente dal Collaboratore in piena autonomia al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza, redigendo mensilmente un rapporto delle attività svolte.

Il GECT non eserciterà nei confronti del collaboratore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato. L'attività di collaborazione è organizzata ed espletata in funzione delle finalità di cui al precedente Art. 1 in stretta coordinazione con il GECT.

Il Collaboratore dovrà segnalare, tempestivamente, ogni problema che possa impedire o ritardare le prestazioni richieste, e dovrà comunque adoperarsi affinché l'incarico possa essere svolto compatibilmente con i tempi ed i termini previsti dal progetto. Il Collaboratore, nel pieno rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, sarà libero di prestare la propria attività anche in favore di terzi, purché non ne derivi pregiudizio per la corretta esecuzione – nei termini di tempo stabiliti - delle prestazioni contratte con il GECT.

Art. 3

Durata dell'incarico

Il presente contratto ha durata triennale e si intende stipulato a tempo determinato con inizio il 01 gennaio 2023 e termine il 31 dicembre 2026.

Art. 4

Recesso

Il Collaboratore è consapevole del fatto che i servizi sopra descritti sono strategici per l'operatività del GETC e quindi è tenuto a prestare la massima diligenza e attenzione nel lavoro affidatogli.

Il Collaboratore può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Collaboratore in modo da non recare pregiudizio al GECT, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo P.E.C., con un preavviso di 30 giorni.

Qualora, per qualsiasi ragione, l'incarico oggetto del presente accordo non possa proseguire con la continuità, qualità e operatività necessarie a perseguire la causa del contratto e/o anche solo l'utilità per il GECT dello stesso, il GECT potrà recedere dal presente accordo, previa notifica della propria determinazione per mezzo P.E.C. con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, verrà valutata l'entità del lavoro svolto e concordata l'eventuale somma da liquidare.

In deroga a quanto sopra, nelle situazioni in cui il Collaboratore non osservi gli obblighi di riservatezza di cui al successivo Art. 10 del presente contratto, il GECT potrà recedere dal presente contratto senza alcun preavviso, previa comunicazione scritta a mezzo P.E.C.

Art 5

Compenso

Il compenso lordo onnicomprensivo è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00). Gli importi si intendono comprensivi di IVA e di tutti gli oneri fiscali e/o contributivi, incluso il contributo integrativo del 4% della CPA, e di eventuali altre spese.

Potrà essere riconosciuto un rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio, esclusivamente nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale specificatamente richieste ed autorizzate dal GECT.

L'esperto dovrà far pervenire al GECT tre relazioni (alla fine di ogni anno) con l'indicazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti, a corredo delle fatture. Sono previsti tre (3) pagamenti.

A tal fine si comunica che il Codice univoco ufficio al quale dovrà essere indirizzata la Fattura elettronica è UFS8CV. Resta, inoltre, inteso che il compenso verrà ridotto, commisurandolo all'effettiva attività svolta, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'incarico debba interrompersi prima del suo completamento.

Art. 6

Coperture assicurative

Il Collaboratore non deve basarsi su alcuna assicurazione detenuta dal GECT ed è responsabile per l'emissione di assicurazioni che ritenesse necessarie per l'esecuzione del presente contratto (queste possono includere Responsabilità Civile verso Terzi, viaggi, infortuni e responsabilità civile professionale).

Art. 7

Trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. 679/16

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali le parti sono informate che i dati raccolti saranno trattati per finalità connesse e strumentali all'esperienza di procedure di affidamento incarichi, consulenze, collaborazione, delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi, forniture,

nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d'appalto), ed in genere in ogni rapporto connesso all'attività del Titolare. Per finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente e per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione obblighi L. 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire l'archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento.

Titolare del trattamento è il GECT nella persona del legale rappresentante (Email: direttoregect@euregio-senzaconfini.eu).

Art. 8

Codice Etico

Il Collaboratore è tenuto nel corso dell'esecuzione del contratto, per quanto di propria competenza, ad osservare i contenuti del Codice etico del GECT in vigore, reperibile nel sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione" del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 9

Riservatezza

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico o didattico di cui il Collaboratore entrerà in possesso sia direttamente che indirettamente nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.

Il Collaboratore si impegna altresì a non diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed all'organizzazione di essi, né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del GECT.

Art. 10

Foro competente

Per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente indicano quale foro competente quello di Trieste.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trieste,

IL COLLABORATORE

Avv. Paolo Vicenzotto
(documento firmato digitalmente)

GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L. GECT
EUREGIO SENZA CONFINI R.L. - EVTZ EUREGIO
OHNE GRENZEN M.B.H

Il Direttore
Dott.ssa Sandra Sodini
(documento firmato digitalmente)